

Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Economia

Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica

Area 3 – Coordinamento Innovazione Digitale

Il Dirigente Generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D. P.Reg. del 28/02/1979, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTA** la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 e s.m.i., recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”;
- VISTA** la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2 e s.m.i. che approva il Bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 75 del 26/02/2019 che approva il Documento Tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale ed il Piano degli indicatori;
- VISTO** il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni*”;
- VISTO** l'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e s.m.i., che ha istituito, presso l'Assessorato regionale Bilancio, Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale, il “*Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali*” quale organismo preposto al coordinamento, allo sviluppo ed alla razionalizzazione dei sistemi informativi nella Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 35 della L.R. 15 maggio 2013 n.9 e s.m.i, con il quale è stato istituito, presso l'Assessorato regionale all'Economia, l' “*Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della regione e delle pubbliche amministrazioni regionali*” (la cui denominazione abbreviata, ai sensi della D.G.R. n. 178 del 18.04.218, risulta essere “*Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica*” - ARIT) al quale sono state attribuite le competenze in materia di servizi informatici della Regione per come definite nel richiamato art. 56 della L.R. n.10/1999 e s.m.i. di cui in precedenza;

- VISTO** il D.P.Reg. n. 560 del 24 maggio 2018 con il quale viene approvato il funzionigramma dell' "Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica";
- VISTO** il D.P.Reg. n. 2588 del 6 maggio 2019 con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Falgares l'incarico di Dirigente Generale dell'Ufficio per l'Attività di Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali, in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 509 del 12 dicembre 2018;
- VISTO** il D. D.G. n. 84 del 10 luglio 2018, con il quale è stato conferito all'ing. Mario Lanza, l'incarico di dirigente responsabile dell'Area 3 - Coordinamento Innovazione Digitale, dell'Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- VISTO** il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del dicembre 2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** l'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra la Commissione Europea e l'Italia, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione n. C(2014) 8021 del 29/10/2014;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10/11/2015 e s.m.i., che approva il "*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17/08/2015 - Adozione definitiva*", con la quale è stato adottato il Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020;
- VISTO** l'Asse 2 "*Agenda Digitale*" del predetto PO FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTA** la "*Strategia per la crescita digitale 2014- 2020*", approvata dal Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2015, modificata e integrata, nella versione del 21 giugno 2016, a seguito delle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso della valutazione;
- VISTA** la "*Strategia Regionale dell'innovazione per la Specializzazione Intelligente 2014-2020*" (S3 Sicilia 2014-2020) approvata dalla Commissione Europea nell'agosto 2015 e apprezzata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 81 del 18/02/2015 e n. 375 dell'8 novembre 2016;
- VISTA** la "*Strategia Regionale dell'innovazione per la Specializzazione Intelligente 2014-2020*" (S3 Sicilia 2014-2020) approvata dalla Commissione Europea nell'agosto 2015 e apprezzata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 81 del 18/02/2015 e n. 375 dell'8 novembre 2016;

- VISTO** il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*” (CAD) così come modificato dal D.Lgs n. 217 del 13 dicembre 2017 e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 17 del CAD, il quale, tra l'altro, prevede, per le pubbliche amministrazioni, l'individuazione di un unico ufficio dirigenziale generale “*Responsabile per la transizione digitale*”;
- VISTO** il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017/2019 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2017;
- VISTA** la D.G.R. n. 116 del 06 marzo 2018 con la quale è stata approvata l' “*Agenda Digitale Sicilia*”;
- VISTO** il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019/2021 approvato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 11 marzo 2019;
- VISTA** la D.G.R. n. 188 del 02 maggio 2019, con la quale è stato approvato il “*Piano Triennale della Transazione Digitale dell'Amministrazione Regionale 2018/2020 ed il Piano Annuale 2019*”;

CONSIDERATO che l'articolo 64 del sopra citato CAD prevede che:

- al comma 2-bis: “*per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese*” (di seguito SPID);
- al comma 2-quater: “*Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies*”;
- al comma 2-sexies: “*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, [OMISSIS], sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:*
 - a) *al modello architetturale e organizzativo del sistema;*
 - b) *alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;*
 - c) *agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;*
 - d) *alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;*
 - e) *ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;*
 - f) *alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete*”;

VISTO il DPCM 24 ottobre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 9 dicembre 2014, recante “*Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese*” che stabilisce le caratteristiche dello SPID, consentendo agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di

servizi qualificati erogati in rete l'immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano;

VISTO l'art. 4 del DPCM, che prevede l'attivazione dello SPID da parte dell'AgID che, a tal fine, è chiamata a svolgere le seguenti attività:

- a) gestire l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;
- b) curare l'aggiornamento del Registro SPID e vigilare sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;

VISTO l'art. 13, comma 1, del DPCM, il quale stabilisce che *“I fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l'Agenzia il cui schema è definito nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4”*;

VISTO l'art. 14, comma 1, del DPCM, il quale stabilisce che *“le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso di SPID”*;

VISTO l'art. 14, comma 2, del DPCM, il quale stabilisce che *“le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, entro i ventiquattro mesi successivi all'accreditamento del primo gestore dell'identità digitale”*;

VISTO l'art. 14, comma 5, del DPCM, il quale stabilisce che *“le pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati”*;

VISTO l'art. 1, lettera i), del DPCM che definisce come fornitore di servizi: *“il fornitore dei servizi della società dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell'utente ai gestori dell'identità e ne ricevono l'esito”*;

CONSIDERATO che, sempre, l'art. 1, lettera i), del DPCM, stabilisce, inoltre, che: *“i fornitori di servizi, nell'accettare l'identità digitale, non discriminano gli utenti in base al gestore dell'identità digitale che l'ha fornita”*;

VISTA l'art. 14, comma 5, del DPCM, il quale stabilisce che *“le pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati”*;

VISTA la Determinazione AgID n. 44/2015 del 28 luglio 2015, con la quale sono stati emanati i Regolamenti previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, del DPCM, concernenti:

- le modalità attuative per la realizzazione dello SPID;
- le regole tecniche;
- le modalità di accreditamento e vigilanza dei gestori di identità digitale;

- le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale;

VISTA la Determinazione AgID n. 14/2018 del 25 gennaio 2018, avente per oggetto “*Emanazione nuova versione dello ‘Schema di convenzione tra l’Agenzia per l’Italia Digitale e le pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi’ in materia di Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID)*”.

VISTO il promemoria prot. n. 5154 del 31.07.2019 con il quale, a conclusione delle attività di verifiche tecniche congiunte con AGID, con esito positivo, che sono state necessarie per implementare il primo servizio della Regione Siciliana, sul portale **sivvi.regione.sicilia.it** fatto realizzare dal Dipartimento Ambiente che consente la presentazione delle istanze di VIA-VAS, per il quale è possibile l’accesso tramite SPID, è stata sottoposta alla firma del Dirigente Generale, nella qualità di Responsabile della Transizione Digitale della Regione Siciliana, la convenzione di adesione a SPID, firmata digitalmente dal Dirigente Generale in data 31/07/2019;

VISTA la mail del 1.08.2019, assunta al protocollo dell’Ufficio al n. 5233 del 1.08.2019, con la quale è stata ritrasmessa la predetta convenzione sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale di AGID, Dott.ssa Teresa Alvaro, in data 1.08.2019;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione, per questa Amministrazione, della convenzione di adesione a SPID oggetto del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1) Per quanto esposto in premessa ed in conformità alle disposizioni del *Codice dell’Amministrazione Digitale* e del *DPCM 24 ottobre 2014*, è approvata la **Convenzione di adesione a SPID della Regione Siciliana**, costituente parte integrante del presente provvedimento, **sottoscritta digitalmente**, in data 31.07.2019, dal Dirigente Generale dell’ARIT, nella qualità di *Responsabile della Transizione Digitale* dell’Amministrazione regionale, e, in data 1.8.2019, dal Direttore Generale di AGID.

Art. 2) Il presente provvedimento è soggetto all’obbligo della pubblicazione nel sito istituzionale di questo Ufficio, ai sensi dell’art. 68 della L.r. n. 21/2014, ed inoltre sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Economia per il visto di competenza.

Palermo, **2 settembre 2019**

Il Dirigente dell’Area 3

Mario Lanza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000
e del D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”
e rispettive norme collegate*

Il Dirigente Generale

Vincenzo Falgares

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000
e del D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”
e rispettive norme collegate*



**CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI**

(SCHEMA APPROVATO CON DETERMINAZIONE AGID N.14/2018)

Il ___ del mese di _____ dell'anno _____

TRA

L'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito "AgID"), codice fiscale n.97735020584, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma - Viale Liszt 21,

E

L'amministrazione _____
(di seguito Amministrazione), con sede in: _____
Prov.(___) indirizzo: _____, cap _____
Cod.Fiscale/partita IVA: _____, codice iscrizione
all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (I.P.A.): _____
in persona del _____,
(ruolo del firmatario nell'Amministrazione)

(nome e cognome del firmatario);

PREMESSO CHE

1. l'articolo 64, comma 2-bis del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito "CAD") prevede che *"per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese"* (di seguito "SPID");
2. l'articolo 64, comma 2-quater del CAD stabilisce che *"Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies"*;
3. l'articolo 64, comma 2-sexies del CAD stabilisce che *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, [OMISSIS], sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:*
 - a) *al modello architetturale e organizzativo del sistema;*

-
- b) *alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;*
 - c) *agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;*
 - d) *alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;*
 - e) *ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;*
 - f) *alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete”;*

4. nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, è stato pubblicato il DPCM 24 ottobre 2014, recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”* (di seguito DPCM);

5. il DPCM stabilisce le caratteristiche dello SPID, consentendo agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi qualificati erogati in rete l'immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano;

6. l'art. 4 del DPCM prevede l'attivazione dello SPID da parte dell'AgID, che a tal fine è chiamata a svolgere le seguenti attività:

- a) gestisce l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;
- b) cura l'aggiornamento del Registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;
- c) stipula apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità;

7. l'art. 13, comma 1, del DPCM stabilisce che *“I fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l'Agenzia il cui schema è definito nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4”;*

8. l'art. 14, comma 1, del DPCM stabilisce che *“le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso di SPID”;*

9. l'art. 14, comma 2, del DPCM stabilisce che *“le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, entro i ventiquattro mesi successivi all'accREDITamento del primo gestore dell'identità digitale”;*

10. l'art. 14, comma 5, del DPCM stabilisce che "*Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati*";

11. l'art. 1 lettera i) del DPCM definisce come fornitore di servizi: "*il fornitore dei servizi della società dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell'utente ai gestori dell'identità e ne ricevono l'esito*";

12. l'art. 1 lettera i) del DPCM stabilisce, inoltre, che "*i fornitori di servizi, nell'accettare l'identità digitale, non discriminano gli utenti in base al gestore dell'identità digitale che l'ha fornita*";

13. con Determinazione AgID n. 44/2015 del 28 luglio 2015, sono stati emanati i Regolamenti previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, DPCM, concernenti:

- le modalità attuative per la realizzazione dello SPID;
- le regole tecniche;
- le modalità di accreditamento e vigilanza dei gestori di identità digitale;
- le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione

1 La presente Convenzione disciplina il rapporto fra AgID e l'Amministrazione nell'ambito del Sistema pubblico per le identità digitali (SPID) per l'espletamento da parte dell'Amministrazione di tutte le attività necessarie per l'adesione a SPID.

2. Sottoscrivendo il presente atto, l'Amministrazione si impegna a rispettare la normativa vigente che disciplina lo SPID nonché le regole e i relativi aggiornamenti emanati da AgID.

3. Entro il termine di dieci giorni dalla stipula della presente Convenzione, AgID dispone l'iscrizione dell'Amministrazione nell'apposito registro di cui all'art.1, comma 1, lett. s) del DPCM.

Art. 2 - Obblighi dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione, a seguito dell'iscrizione nel Registro SPID, si obbliga:

- a) a comunicare ad AgID e mantenere aggiornato l'elenco dei servizi qualificati erogati in rete e le informazioni tecniche richieste da AgID per consentire la fruizione degli stessi previa autenticazione SPID;

-
- b) a comunicare ad AgID, per ciascuno dei servizi qualificati erogati in rete compresi nell'elenco, la lista degli attributi SPID necessari alla fruizione, i quali devono risultare pertinenti e non eccedenti in relazione alla tipologia e alle funzionalità offerte dal servizio;
 - c) a inviare ad AgID una sintetica nota che, ai sensi di quanto previsto dall'art.6, comma 5, del DPCM e dall'art.3, comma 1, lett. b), del Regolamento AgID sulle modalità attuative, fornisca una motivazione in merito ai livelli di sicurezza adottati e agli attributi (identificativi, non identificativi e qualificati) richiesti per ciascuno dei servizi erogati;
 - d) a porre in essere ogni attività strumentale connessa all'adesione allo SPID nel rispetto delle modalità definite da AgID in conformità al Regolamento recante le regole tecniche.
 - e) a rispettare quanto specificato nelle “*Note tecniche sulle interfacce e sulle Informazioni Idp/Sp*” pubblicate sul sito AgID come previsto dall'appendice D del “*Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID*” con riferimento all'accesso ai servizi qualificati erogati in rete e all'uso degli elementi grafici identificativi dello SPID;
 - f) a comunicare tempestivamente all'indirizzo: protocollo@pec.agid.gov.it ogni malfunzionamento o incidente sulla sicurezza occorso al sistema di autenticazione fermo restando l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare - entro e non oltre 24 ore dall'avvenuta conoscenza dall'accaduto - al Garante per la protezione dei dati personali e ad AgID eventuali violazioni ed intrusioni nei dati personali dei soggetti per i quali chiede la verifica dell'identità digitale, anche in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali riguardante le misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche;
 - g) a vincolarsi alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, l'amministrazione si impegna a non acquisire attraverso lo SPID attributi e informazioni non necessari alla fruizione del servizio richiesto dall'utente;
 - h) a registrare gli eventi relativi a richieste di accesso ai servizi (log) secondo quanto previsto nei regolamenti AgID;
 - i) a garantire che agli eventi registrati (log) sia apposto un riferimento temporale che corrisponda alla scala di tempo UTC (IEN) di cui al decreto del Ministro dell'Industria del commercio ed artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con una differenza non superiore ad un minuto primo;
 - j) a garantire la disponibilità delle funzioni, l'applicazione dei modelli architetturali secondo le disposizioni previste dal DPCM e dai Regolamenti attuativi AgID;
 - k) ad assistere l'utente nella risoluzione di eventuali problematiche che si dovessero verificare nel corso dell'autenticazione (*help desk* di primo livello), facendosi carico, se necessario, di indirizzare l'utente verso il
-

gestore delle identità digitali coinvolto nella transazione (assistenza tecnica).

2. L'Amministrazione, inoltre, si impegna a collaborare con AgID nell'attività di monitoraggio e controllo e, in particolare, si obbliga:
 - a) ad inviare ad AgID, in forma aggregata, i dati da questa richiesti che possono essere utilizzati esclusivamente a fini statistici ed essere resi pubblici in forma aggregata. AgID, prima della pubblicazione, verifica che i dati resi pubblici siano effettivamente anonimi nel loro complesso, individuando la presenza di eventuali *outlier* statistici generati durante le fasi di analisi;
 - b) a dare immediata comunicazione ad AgID di ogni circostanza, reale o potenziale, che possa eventualmente inficiare la corretta esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione.

Art. 3 – Compiti dell'Agenzia per l'Italia Digitale

1. L'AgID cura l'attivazione dello SPID e sovrintende al corretto funzionamento del sistema, svolgendo, in particolare, le seguenti attività:
 - a) gestisce l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;
 - b) stipula delle Convenzioni con le pubbliche amministrazioni ed i privati aderenti a SPID in qualità di fornitori di servizi qualificati erogati in rete;
 - c) cura l'aggiornamento del registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;
 - d) stipula apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità.
2. L'AgID, nell'ambito delle proprie attività di vigilanza e controllo sullo SPID:
 - a) pubblica statistiche e dati aggregati sullo SPID;
 - b) riceve da tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM le segnalazioni di malfunzionamenti o incidenti di sicurezza;
 - c) trasmette ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM ogni informazione rilevante per la propria attività;
 - d) valuta l'applicazione di quanto previsto dai Regolamenti AgID, promuovendo la soluzione di eventuali problematiche di interoperabilità;
 - e) segnala all'Amministrazione le eventuali difformità riscontrate;
 - f) promuove l'adozione di criteri per rendere omogenei e congruenti a livello nazionale l'uso dei livelli di credenziali;
 - g) rende pubblici annualmente i risultati del proprio lavoro.

Art. 4 – Trattamento dei dati

1. L'Amministrazione si impegna a trattare i dati personali nell'ambito dell'erogazione del servizio qualificato erogato in rete nel rispetto del principio di necessità e delle altre garanzie fissate dal Codice sulla protezione dei dati personali e per le finalità previste nell'art.64 del CAD e nell'art. 2, comma 2, del DPCM, secondo le modalità fissate nei Regolamenti attuativi dell'AgID.

Art. 5 – Durata, modifiche e integrazioni

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale, a decorrere dalla sua sottoscrizione da parte dell'AgID, e non può essere oggetto di rinnovo tacito.

2. La presente convenzione è unica per tutte le Amministrazioni. Modifiche e/o integrazioni saranno possibili, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, in presenza di accordo delle parti oltre che in tutti i casi sia necessario adeguarne il contenuto al mutamento della normativa e dei Regolamenti adottati da AgID.

Art. 6 – Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

1. Sia l'AgID che l'Amministrazione nominano un proprio Referente ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione e della gestione delle relative comunicazioni.

2. AgID pubblica sul proprio sito istituzionale, nell'apposita sezione SPID, il nome del proprio Referente e il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC); l'Amministrazione nomina quale proprio

Referente: _____
recapito PEC: _____.

3. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione del nominativo e dei recapiti dei referenti.

Art. 7 – Inadempimento e risoluzione della Convenzione

1. Quando nell'attività di valutazione, controllo o vigilanza, vengano riscontrati inadempimenti dell'Amministrazione degli obblighi assunti con la presente Convenzione nonché degli altri obblighi in capo ai fornitori di servizi previsti nel DPCM e nei Regolamenti attuativi del sistema SPID in capo ai Fornitori di Servizi, AgID invia una contestazione, prescrivendo ove necessario le attività che devono essere poste in essere al fine del ripristino della regolarità del servizio reso agli utenti.

2. Nei casi di violazione di particolare gravità oppure nel caso di mancato adeguamento dell'Amministrazione alle prescrizioni richieste, AgID nel termine assegnato ha diritto di dichiarare risolta *ipso jure* la presente convenzione.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione cessi la propria attività di erogazione di servizi qualificati la presente convenzione è risolta *ipso jure*.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione produce i suoi effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di AgID.
2. Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio al DPCM, ai Regolamenti SPID adottati da AgID e alle altre disposizioni vigenti in materia.

per l'AgID

per l'Amministrazione

Firmato digitalmente dal

Firmato digitalmente da

Direttore Generale AgID